



REPUBBLICA ITALIANA  
 IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA  
 SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

dott.ssa Stefania Ciani - presidente,  
 dott.ssa Paola Romana Lodolini - giudice,  
 dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,  
 riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 5/13,  
 tra:

TORNADO MARINE s.r.l. in persona del l. r., rappresentata e  
 difesa - giusta procura a margine dell'atto di costituzione -  
 dall'Avv. Riccardo Riedi, indirizzo pec  
 riccardoriediordineavvocatiroma.org - proponente  
 ed il commissario giudiziale della procedura di concordato  
 preventivo, Dott. Marco Manovelli.

**Ritenuto in fatto.**

A seguito di ricorso depositato in data 7.11.13 (col quale la  
 società ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta  
 Società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art.  
 161, comma 6, L.F., con riserva di deposito della proposta e del  
 piano con richiesta di fissazione di termine da parte del  
 Tribunale) il Tribunale con provvedimento del 24.12.2013, ha  
 assegnato alla proponente il termine di giorni 60 per il deposito  
 della proposta di concordato, del piano e della documentazione,  
 successivamente prorogato al 21.3.14;  
 che il 21.3.14 veniva depositato il piano concordatario, che  
 prevede, attraverso la cessione dell'intero compendio aziendale



ad un unico soggetto, nell'orizzonte temporale massimo di 18 mesi dall'omologazione:

- pagamento integrale dei creditori prededucibili;
- pagamento integrale dei debiti assistiti da causa di prelazione;
- pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura stimata del 11,34%.

Con decreto in data 9.4.14 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura dli concordato preventivo nei confronti della società proponente e ha dato le ulteriori disposizioni di cui all'art. 163 l. fall..

Espletati gli adempimenti di cui agli artt. 171 e 172 l. fall., l'adunanza dei creditori si è tenuta in data 16.7.14; decorsi i venti giorni successivi, a seguito del silenzio assenso e delle adesioni sopravvenute, si è raggiunta la maggioranza per l'approvazione della proposta ai sensi degli artt. 177 e 178 l. fall..

Con decreto collegiale è stata fissata l'udienza del 25.10.14 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale in camera di consiglio. Il decreto è stato, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall.; a cura della società debitrice, notificato al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Non si è fatto luogo, attesa la nuova formulazione dell'art. 180 L.F. (che ha espunto il rinvio all'applicazione degli artt. 183 e ss. c.p.c. e ha cambiato la natura del provvedimento conclusivo del giudizio da sentenza a decreto), ad iscrizione a ruolo contenzioso civile del giudizio di omologa (stante, altresì, la difficoltà di individuarne l'atto introduttivo).

Il commissario giudiziale ha depositato il suo motivato parere, favorevole all'omologazione, in data 13.9.14, ma non si è costituito.

La società proponente si è costituita con atto depositato in data 17.9.2014, chiedendo omologarsi il concordato, come proposto.



Nessuno dei creditori né alcun altro interessato ha proposto opposizione.

All'udienza in camera di consiglio sono comparsi la società proponente, la quale ha insistito per l'omologazione del concordato, e il commissario giudiziale, il quale si è riportato al suo parere.

**Considerato in diritto.**

Dall'esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta.

Col decreto ex art. 163 l. fall. si è verificato che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall.: in mancanza di elementi nuovi, deve confermarsi quanto già accertato.

Conteggiati i voti espressi nell'adunanza e quelli manifestati (anche tramite silenzio-assenso) nei venti giorni successivi, si è raggiunta la maggioranza del 99,10% per l'approvazione del concordato.

Non essendo stata proposta alcuna opposizione, il concordato deve essere omologato.

Poiché il concordato consiste nella liquidazione dei beni, occorre nominare un liquidatore. Va inoltre costituito il comitato dei creditori per assistere alla liquidazione e determinare le altre modalità della liquidazione, ai sensi dell'art. 182 l. fall. e vanno determinate le modalità per la sorveglianza dell'adempimento del concordato, ai sensi dell'art. 185 l. fall.

**P.Q.M.**

Il Tribunale

**OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto dalla società TORNADO MARINE s.r.l. avente sede in Fiumicino via Monte Cengio snc (CF: 09503101009);

**NOMINA**

liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato il dott. Giampiero Sirleo, con studio in Roma, via P. L. Sagramoso n. 7, tel. 06/45422318;



## **RISERVA**

al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori su apposita istanza del liquidatore giudiziale;

## **STABILISCE**

le seguenti modalità di liquidazione e di sorveglianza dell'adempimento:

1. Il liquidatore presenterà, entro trenta giorni dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione (contenente tra l'altro l'indicazione dei tempi di espletamento delle operazioni liquidatorie), depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori.
2. Il commissario giudiziale, nel suo parere, verificherà che il programma sia conforme al decreto di omologazione e rispondente agli interessi dei creditori.
3. Il liquidatore potrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare il commissario giudiziale e acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 50.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre informare preventivamente il commissario giudiziale

delle azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare, ed all'esito richiederà l'autorizzazione al G.D. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all'ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente vistati dal commissario giudiziale.

4. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.

5. Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.

6. Il liquidatore presenterà ogni sei mesi (entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre) un rendiconto ed una relazione particolareggiata della sua gestione, indicando specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Il liquidatore comunicherà a mezzo di pec copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà via pec, unitamente al proprio parere, ai creditori.

7. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltre che alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenterà al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla relazione sulla gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

8. Il commissario riferirà immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.



9. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

10. Complesate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall., corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

**MANDA**

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

**MANDA**

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Civitavecchia, 29.10.2014

Il giudice relatore *[firma]* estensore

Il Presidente  
Il Presidente del Tribunale  
*[firma]*  
Dr. Gianfranco Mantelli

